

**Provvedimenti in materia di personale.**

**Art. 23**

(1)

1. È istituito, ad esaurimento, un ruolo del personale dipendente dall' IRFoP già in servizio, alla data del 31 dicembre 1991, presso il Centro di formazione professionale di Marina d' Aurisina - Europa Hotel, con contratto di lavoro alberghiero a tempo indeterminato nonché assunto, a tempo determinato, con contratto di lavoro alberghiero, ai sensi dell' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 ed ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987 che presta servizio nell' anno formativo 1991-1992.

2. Il personale di cui al comma 1 è inserito in cinque livelli funzionali del ruolo ad esaurimento, corrispondenti, ai fini della progressione economica, alle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale secondo le equiparazioni di cui alle seguenti tabelle:

a) per il personale in servizio presso il Centro di formazione professionale di Marina d' Aurisina - Europa Hotel:

Qualifica CCNA	Q u a l i f i c a funzionalecorrispondente	LivelloRE	Posti
Vice Direttore	Consigliere	V	1
Capo servizio amministrativo governante Segretario amministrazione Capo ricevimento istruttore Segretario ricevimento cassal portiere Istruttore Maitre istruttore el chef istruttore Assistente allievi Portiere notte Sotto capo cuoco	Segretario	IV	17
Cuoco capo partita Giardiniere unico Chef de rang specializzato	Coadiutore Operaio Portieri	III	12
Addetto controllo merci bar Stiratrice rammendatrice	Commis Agente tecnico	II	7

Persona fatica sala faticaCameriera piani piani	Persona Commesso I	17
---	-----------------------	----

**b)** per il personale assunto ai sensi dell' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 e dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987:

Qualifica CCNA	Q u a l i f i c a funzionalecorrispondente	LivelloRE	Posti
Direttore	Consigliere	V	1
Segretario amministrazione	Segretario	IV	5
Lavandaia	Agente tecnico	II	2
Persona fatica	Commesso	I	1

**3.** Al personale di cui al comma 1, si applicano, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale regionale.

**4.** Il personale già in servizio presso il Centro di formazione professionale di Marina D' Aurisina - Europa Hotel può essere inserito nel ruolo ad esaurimento con riferimento ai posti di cui al comma 2, lettera a), dalla data dell' 1 gennaio 1992, su domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il personale assunto con contratto alberghiero ai sensi dell' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 ed ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, può essere inserito nel ruolo ad esaurimento con riferimento ai posti di cui al comma 2, lettera b), dalla data dell' 1 ottobre 1992, su domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**5.** L' inserimento nel ruolo ad esaurimento di cui al comma 2 avviene previo superamento di una prova d' esame tecnico - pratica i cui criteri e modalità di svolgimento sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le organizzazioni sindacali.

**6.** Le commissioni esaminatrici delle prove di cui al comma 5 sono composte da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente in qualità di

presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, in servizio presso l' IRFoP o la Direzione regionale della formazione professionale, da un competente esperto in una o più materie su cui vertono le prove, scelto tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere nonché da due dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali. In caso di mancata designazione congiunta entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, trova applicazione il disposto di cui all' articolo 28, quinto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall' articolo 2 della legge regionale n. 13/1989.

**7.** Ai fini dell' inserimento il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo di età; se il personale non è in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale in materia di concorsi pubblici, è richiesto almeno il possesso della licenza della scuola dell' obbligo e la specifica qualifica professionale.

**8.** Al personale di cui ai commi 1 e 4 è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale corrispondente al livello di inserimento nel ruolo ad esaurimento, secondo quanto riportato nelle tabelle di cui al comma 2.

**9.** Se al personale di cui al comma 1 è attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento, per la differenza, è altresì attribuito, un assegno personale riassorbibile con i successivi salari di anzianità.

Note:

**1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996